



# COMUNE DI CLES

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

**CENTRO SCOLASTICO SOVRACOMUNALE  
NUOVA SCUOLA MEDIA DI CLES  
- ARREDI -**

CONTENUTO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
NORME AMMINISTRATIVE**

DATA:

04.02.2008

FILE:

AGGIORNAMENTI:

.....  
.....  
.....

CLASS:

SCALA:

TAV. N.

**05R**

PROGETTISTA  
geom. Stefano Gebelin

COLLABORATORE  
geom. Roberta Zambotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
dott. Ing. Paola Dallago

## **ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di arredi scolastici (aule normali e speciali e locali di servizio) per il Nuovo Centro scolastico Sovracomunale di Cles così suddiviso:

1. lotto 1: Aula magna;
2. lotto 2: Palestra e spogliatoi;
3. lotto 3: Arredi su misura - armadiature;
4. lotto 4: Aule normali, speciali ed altri locali.

Si precisa sin d'ora che l'ordine di avvio della fornitura da cui decorre il termine per l'esecuzione della stessa sarà trasmesso dall'Amministrazione all'aggiudicataria immediatamente dopo la stipula del contratto per i lotti n. 3 e n. 4, mentre per i lotti n. 1 e n. 2 lo stesso sarà trasmesso al momento in cui saranno disponibili i locali nei quali eseguire la fornitura e, quindi, indicativamente dicembre 2008 e comunque non oltre marzo 2009.

Ogni disposizione del presente capitolato speciale d'appalto ha valore per tutti i lotti sopra indicati, salvo che non sia previsto diversamente dal capitolato stesso.

La procedura di gara è unica, ma articolata su più lotti con possibilità per un concorrente di presentare di offerta per uno o più o anche per tutti i lotti in gara: l'aggiudicazione sarà distinta per ciascuno dei lotti in gara. All'aggiudicazione farà seguito la stipula di un distinto contratto per ciascuno dei lotti in gara.

L'esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile del Servizio Tecnico - ing. Paola Dallago.

## **ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo della fornitura al netto degli oneri fiscali, è pari ad € 525.626,00 di cui € 5.500,00 per costi relativi alla sicurezza così suddiviso:

1. lotto 1: Aula magna: euro 152.690,00 di cui per oneri di sicurezza euro 3000,00 così suddivisi:
  - o prestazione principale: FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI euro 101.760,00 di cui per oneri di sicurezza euro 1.000,00;
  - o prestazione secondaria: RIVESTIMENTI E PAVIMENTI euro 50.930,00 di cui per oneri di sicurezza euro 2.000,00;
2. lotto 2: Palestra e spogliatoi: euro 38.921,00 di cui per oneri di sicurezza euro 800,00 tutti compresi in un'unica prestazione principale ;
3. lotto 3: Arredi su misura: euro 112.500,00 di cui per oneri di sicurezza euro 500,00 tutti compresi in un'unica prestazione principale;
4. lotto 4: Aule normali, speciali ed altri locali: euro 221.515,00 di cui per oneri di sicurezza euro 1.200,00 tutti compresi in un'unica prestazione principale.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza che non sono oggetto di offerta, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.

L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria maggiorata dei costi relativi alla sicurezza incorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

L'importo contrattuale inoltre, sarà quello risultante in calce all'offerta e dovrà essere inferiore o al massimo pari a quello previsto a base di gara per ciascuno dei lotti in gara.

Gli importi della fornitura potranno variare tanto in più quanto in meno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni entro una variazione del 20% dell'importo contrattuale agli stessi prezzi unitari indicati in offerta, senza che l'aggiudicataria possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi.

La fornitura si intende: franco cantiere e compreso l'onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio secondo il progetto, dell'allontanamento degli imballi e della pulizia a fine lavoro dei locali.

### **ART. 3 CONFORMITA' ALLE NORME**

Ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi devono inoltre essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI di settore, che dovrà essere prodotta prima della conferma d'ordine e su richiesta dell'Amministrazione ed entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Ogni elemento compreso nella fornitura deve rispondere ai requisiti fissati dalla Legge n. 626/1994 e s.m. e, dove previsto, deve essere dotato di certificato di classe di resistenza al fuoco adeguata.

**Caratteristiche inderogabili** sono ritenute quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.

**Caratteristiche derogabili** sono invece considerati quegli aspetti relativi alle finiture e alle dimensioni dei singoli elementi, previa dimostrazione della verifica spaziale degli ambienti in cui sono inseriti, verifica che l'impresa dovrà trasmettere unitamente all'offerta tramite specifici elaborati. Per il lotto n. 3 - Arredi su misura le dimensioni non sono derogabili, mentre per il Lotto n°4 – arredi scolastici - per i banchi degli alunni non sono ammesse dimensioni maggiori rispetto a quelle previste nel progetto.

Eventuali **condizioni migliorative** verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

### **ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Gli arredi oggetto della fornitura sono individuati con una dicitura in rosso negli elaborati grafici di progetto: ad ogni elemento o gruppo di elementi è quindi associata una voce che rimanda all'elenco descrittivo delle voci il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche.

Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti norme che costituiscono **prescrizioni minime inderogabili**:

- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri; nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe E1 della norma DIN 52368;
- prevenzione incendi: deve essere evitato l'impiego di materiali che favoriscano la propagazione di fumo e fiamme; per le sedute operative, attesa / interlocutori / pubblico e tendaggi, deve essere rispettata la Classe di reazione al fuoco 1IM;
- attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede per le superfici degli scaffali / armadi la rispondenza alle norme UNI 9300 – livello 4;
- requisiti di stabilità: il carico d'esercizio minimo per ogni metro lineare di sviluppo del piano caricabile delle singole scaffalature dovrà essere di 25 kg;
- garanzia minima: per mesi dodici a partire dal completamento della fornitura, l'aggiudicataria provvederà alla gratuita sostituzione di tutti i pezzi e delle parti giudicate difettose per costruzione o materiale. In ogni caso, a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 5 anni.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Ai fini della conferma d'ordine, il fornitore dovrà produrre e sottoporre a visto della D.L. i disegni esecutivi delle singole forniture, comprensivi dei dettagli dei nodi con particolare riguardo all'integrazione con gli impianti; le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei materiali; l'idonea campionatura dei colori e dei materiali a completamento degli elementi già forniti in sede di gara.

La D.L. ha la facoltà di allontanare gli elementi della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

## **ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE**

Oltre agli oneri derivanti dall'osservanza del presente capitolato, saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori; a garanzia di tali obblighi, oltre ad altra ritenuta, viene operata sull'importo netto dei lavori liquidati in acconto la ritenuta dello 0,50%; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

- b) fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'impresa aggiudicataria verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art.35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'impresa aggiudicataria può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 non possono eccedere rispettivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'impresa aggiudicataria al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla legge n. 248/2006, l'amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria previa esibizione, da parte della stessa e prima dell'emissione di ogni s.a.l. e della rata di saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da parte dell'impresa aggiudicataria della predetta documentazione;
- c) provvedere, prima dell'avvio della fornitura, all'assicurazione rischio verso terzi, inerente all'esecuzione del contratto con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 depositandone copia presso l'Amministrazione;
- d) provvedere, prima dell'avvio della fornitura, all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere di arredamento per un importo pari al valore di contratto dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del certificato di collaudo depositandone copia presso l'Amministrazione;
- e) provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;
- f) provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- g) provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo;
- h) qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
- i) provvedere alla pulizia dei locali dove è prevista la fornitura, al completo dello sgombero di tutti gli imballi;
- j) predisporre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione per i lotti n. 3 e n. 4 ed entro 30 giorni dalla richiesta espressa in tal senso dell'Amministrazione per i lotti n. 1 e n. 2 il programma della fornitura e del montaggio in cantiere, che dovrà rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 10. Contestualmente dovrà notificare all'Amministrazione il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto dell'Impresa aggiudicataria, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione

- del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dell'Amministrazione ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente dell'Impresa aggiudicataria, qualora non fosse di gradimento;
- k) assoggettarsi, rendendone indenne l'Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere dei lavori di più imprese;
- l) predisporre per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 il piano delle misure di tutela dei lavoratori depositandolo in copia presso l'amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta espressa dell'amministrazione; per il lotto n. 1 dovrà essere rispettato anche quanto previsto nelle lettere successive.
- m) per i lavori compresi nel lotto n. 1, a norma dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), il PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. n. 222/2003. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto. L'impresa sarà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario;
- n) per i lavori compresi nel lotto n. 1 ed a norma dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'impresa aggiudicataria ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che la stessa abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. A norma dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. A norma dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante (e, per essa, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori. A norma dell'art. 118 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'impresa aggiudicataria corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'impresa aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. A

norma dell'art. 118, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'impresa aggiudicataria è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa aggiudicataria è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori;

- o) per i lavori compresi nel lotto n. 1, a norma dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., l'impresa aggiudicataria è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.** (se non già presentato o acquisito d'ufficio), una **DICHIARAZIONE** attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, nonché una **DICHIARAZIONE** relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 3, comma 8 lettera b-bis), del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i. è acquisita d'ufficio a norma del bando di gara. L'inadempimento al presente obbligo da parte dell'impresa aggiudicataria impedisce la consegna dei lavori: pertanto l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.

Con la sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisorio o di sicurezza. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

#### **Art. 6**

#### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E DI CAMPIONATURA**

E' fatto obbligo per le imprese partecipanti alla gara, la visita di sopralluogo alla località interessata alla fornitura al fine di accertare le condizioni di viabilità e di accesso, nonché dei locali da arredare. A riguardo l'incaricato dell'amministrazione, trasmetterà copia della certificazione di avvenuto sopralluogo al Responsabile del Procedimento di gara.

E' inoltre fatto obbligo alle imprese partecipanti per i soli lotti n. 1 e/ o n. 4 di campionare gli arredi sotto indicati nel medesimo sito della fornitura, ovvero in un luogo indicato dall'Amministrazione.

Dovrà essere fornita inoltre una esaustiva documentazione illustrativa delle forniture per le quali non è richiesta la campionatura di cui sopra, nel rispetto di quanto indicato nel bando di gara.

La mancata presentazione dei campioni o la non corrispondenza degli stessi con i requisiti minimi richiesti comporterà l'esclusione dalla gara per i lotti per cui è richiesta la campionatura.

Gli arredi di cui si chiede la campionatura obbligatoria sono:

- 1 per il lotto n. 1 (Aula magna): poltrona fissa, sedia mobile e campione tessuto tendaggi dimensioni minime in altezza 100 cm, oltre che campioni di piccole dimensioni di pavimento in legno, rivestimento murale in pannelli nobilitati e rivestimento tessile;**
- 2 per il lotto n. 4 (Aule normali, speciali e altri locali): banco alunno e relativa sedia, Tavolo tipo computer per l'aula informatica e sedia computer e Armadio semplice tipo.**

I campioni depositati saranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara.

I campioni presentati dall'impresa aggiudicataria rimangono a disposizione dell'amministrazione sino all'approvazione definitiva del collaudo della fornitura.

Per le altre imprese partecipanti alla gara è d'obbligo procedere al ritiro dei campioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in tal senso dell'amministrazione.

Il ritiro deve avvenire a totale cura e spese delle singole imprese partecipanti.

Trascorso il termine sopraindicato senza che l'impresa abbia provveduto al ritiro dei campioni, gli stessi passano in proprietà dell'amministrazione senza alcun onere a suo carico. In difetto, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla riconsegna all'Impresa dei campioni depositati con addebito delle spese, senza responsabilità alcuna per danni.

## **ART. 7 SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto totale o parziale se non precedentemente autorizzato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Nei casi di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

## **ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione comunale il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 13 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire. Si applica in ogni caso l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

## **ART. 9**

## AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di ciascun lotto sarà aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara utilizzando quale criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base alla pluralità di elementi qui specificati secondo un ordine decrescente di importanza, su una assegnazione massima di **100 punti**:

### 1) LOTTO N. 1 (AULA MAGNA):

- **prezzo**: fino a **40 punti** all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;
- **qualità tecnica della proposta**: fino a 15 punti;
- **qualità funzionale della proposta**: fino a 15 punti;
- **design complessivo**: fino a 15 punti;
- **estensione della garanzia, assistenza ed integrazione**: fino a 15 punti di cui 10 punti riservati agli impianti e 5 punti riservati alle sedie. Per estensione della garanzia si intende il maggior periodo di tempo coperto dalla garanzia rispetto al periodo minimo di garanzia fissato dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il periodo massimo di estensione valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio è pari a 5 anni oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, non saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, le estensioni della garanzia qualora siano proposte per alcune parti delle sedie o degli impianti. In caso di proposte che prevedano estensioni di garanzie, di durata diversa per alcune parti delle sedie o degli impianti, ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto del periodo di estensione della garanzia più breve. Per assistenza si intende la tempistica dell'intervento ossia il termine, espresso in ore, dalla chiamata dell'amministrazione per l'intervento: il termine per gli interventi sul gruppo degli impianti o sul gruppo delle sedie dovrà essere unico per ciascun gruppo senza differenziazione fra le varie tipologie di impianti o di sedie o tipo di intervento richiesto. Per integrazione si intende l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a garantire eventuali forniture aggiuntive di elementi accessori con l'indicazione della durata di tale impegno con la precisazione che il periodo massimo di durata valutabile è pari a 5 anni.

### 2) LOTTO N. 2 (PALESTRA):

- **prezzo**: fino a **60 punti** all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;
- **design**: fino a 10 punti;
- **caratteristiche tecnico – costruttive** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità e resistenza dei materiali, stabilità e/o robustezza, assemblaggio): fino a 10 punti;
- **caratteristiche funzionali** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facilità nello spostamento, possibilità di compattamento, garanzie di scurezza nell'utilizzo e nella posizione a riposo): fino a 10 punti;
- **estensione della garanzia, assistenza ed integrazione**: fino a 10 punti. Per estensione della garanzia si intende il maggior periodo di tempo coperto dalla garanzia rispetto al periodo minimo di garanzia fissato dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il periodo massimo di estensione valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio è pari a 5 anni oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, non saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, le estensioni della garanzia qualora siano proposte per alcune parti dei singoli elementi di arredo compresi nel lotto.

In caso di proposte che prevedano estensioni di garanzie di durata diversa per alcune parti dei singoli elementi di arredo ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto del periodo di estensione della garanzia più breve. Per assistenza si intende la tempistica dell'intervento ossia il termine, espresso in ore, dalla chiamata dell'amministrazione per l'intervento. Sui singoli elementi di arredo il termine per gli interventi dovrà essere unico. Per integrazione si intende l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a garantire eventuali forniture aggiuntive di elementi accessori con l'indicazione della durata di tale impegno con la precisazione che il periodo massimo di durata valutabile è pari a 5 anni.

### 3) LOTTO N. 3 (ARREDI SU MISURA):

- **prezzo:** fino a 70 punti all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;
- **estensione della garanzia, assistenza ed integrazione:** fino a 30 punti. Per estensione della garanzia si intende il maggior periodo di tempo coperto dalla garanzia rispetto al periodo minimo di garanzia fissato dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il periodo massimo di estensione valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio è pari a 5 anni oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, non saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, le estensioni della garanzia qualora siano proposte per alcune parti dei singoli elementi di arredo compresi nel lotto. In caso di proposte che prevedano estensioni di garanzie di durata diversa per alcune parti dei singoli elementi di arredo ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto del periodo di estensione della garanzia più breve. Per assistenza si intende la tempistica dell'intervento ossia il termine, espresso in ore, dalla chiamata dell'amministrazione per l'intervento. Sui singoli elementi di arredo il termine per gli interventi dovrà essere unico. Per integrazione si intende l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a garantire eventuali forniture aggiuntive di elementi accessori con l'indicazione della durata di tale impegno con la precisazione che il periodo massimo di durata valutabile è pari a 5 anni.

### 4) LOTTO N. 4 (AULE NORMALI, SPECIALI ED ALTRI LOCALI):

- **prezzo:** fino a 30 punti all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;
- **caratteristiche funzionali** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, movimentazione, adattabilità, maneggevolezza, facilità di pulizia, ergonomia, comfort): fino a 25 punti;
- **caratteristiche tecnico – costruttive** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità e resistenza dei materiali, stabilità e/o robustezza, assemblaggio): fino a 25 punti;
- **design:** fino a 15 punti;
- **estensione della garanzia, assistenza ed integrazione:** fino a 5 punti. Per estensione della garanzia si intende il maggior periodo di tempo coperto dalla garanzia rispetto al periodo minimo di garanzia fissato dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il periodo massimo di estensione valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio è pari a 5 anni oltre a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, non saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, le estensioni della garanzia qualora siano proposte per alcune parti dei singoli elementi di arredo compresi nel lotto. In caso di proposte che prevedano estensioni di garanzie di durata diversa per alcune parti dei singoli elementi di arredo ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto del periodo di estensione della garanzia più breve. Per assistenza si intende la tempistica dell'intervento ossia il termine, espresso in ore, dalla

chiamata dell'amministrazione per l'intervento. Sui singoli elementi di arredo il termine per gli interventi dovrà essere unico. Per integrazione si intende l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a garantire eventuali forniture aggiuntive di elementi accessori con l'indicazione della durata di tale impegno con la precisazione che il periodo massimo di durata valutabile è pari a 5 anni.

La fornitura verrà aggiudicata anche se per uno o più lotti perverrà un'unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

#### **ART. 10 TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALE PER RITARDO – ALTRE PENALI**

Il tempo utile massimo per la fornitura di tutti gli arredi in opera ed in perfette condizioni di uso è:

- 1 per il lotto 1 (Aula magna): 90 giorni dal ricevimento dell'ordine dell'amministrazione;
- 2 per il lotto 2 (Palestra e spogliatoi): 60 giorni dal ricevimento dell'ordine dell'amministrazione ;
- 3 per il lotto 3 (arredi su misura): 90 giorni dal ricevimento dell'ordine dell'amministrazione;
- 4 per il lotto 4 (Aule normali, speciali ed altri locali): 60 giorni dal ricevimento dell'ordine dell'amministrazione.

Entro i medesimi termini sopra indicati dovrà essere completata la pulizia dei locali secondo le prescrizioni dell'art. 5 del presente Capitolato speciale d'appalto.

L'ordine dell'Amministrazione segue la normale stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'invio dell'ordine anche nelle more della stipula del contratto, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia.

In ogni caso il termine suddetto decorre dal ricevimento dell'ordine da parte dell'impresa.

Per ogni giorno di calendario di ritardo oltre il termine stabilito dall'Amministrazione, viene applicata una penale di **€. 500,00.= (cinquecento/00)** da trattarsi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti all'Amministrazione a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

E' prevista inoltre l'applicazione di una penale di **€. 5.000,00.= (cinquemila/00)** per la mancata o incompleta (a insindacabile giudizio della D.L.) pulizia dei locali come previsto dall'art. 5 del presente capitolato entro il termine suindicato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 1490 del Codice Civile, è prevista inoltre l'applicazione di una penale di importo compreso fra **euro 500,00 (cinquecento)** ed **euro 5.000,00.= (cinquemila/00)** per ogni altra violazione delle prescrizioni contrattuali che non sia tale da comportare la risoluzione a norma dell'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto: la misura della penale è determinata dall'amministrazione fra il minimo e massimo indicati in relazione alla gravità della violazione.

Il recupero delle penali avviene mediante applicazione sul pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa o mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

## **ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Il fornitore avrà diritto al pagamento in un'unica soluzione a lavori ultimati con la trattenuta del **5,5%**. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente capitolato speciale di appalto ed a norma dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ciascun pagamento è subordinato alla presentazione da parte del fornitore (e per suo tramite dei subappaltatori) delle certificazioni attestanti la regolarità dell'impresa: DURC ed ulteriore documentazione prevista dalla normativa citata. Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è subordinato all'accertamento da parte del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore LL.PP. dell'ultimazione delle forniture ed avviene entro **90 (novanta)** giorni dall'accertamento stesso oppure entro **90 (novanta)** giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Tecnico – Settore LL.PP., qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento medesimo.

Il pagamento della trattenuta è subordinato alla approvazione del certificato di collaudo ed avviene entro **90 (novanta)** giorni dall'approvazione stessa oppure entro **90 (novanta)** giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Tecnico – Settore LL.PP., responsabile della gestione del contratto qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di conclusione della verifica suddetta.

Il certificato di collaudo sarà emesso entro 6 (sei) mesi dalla avvenuta ultimazione dell'esecuzione del contratto.

E' fatto divieto all'Impresa di inoltrare la fattura a servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello sopra indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopraindicato.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini sopraindicati per fatto imputabile all'amministrazione, l'Impresa ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile sulle somme dovute.

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, l'Impresa ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Qualora durante il periodo di verifica o di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nella fornitura, la Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni.

In caso di fatturazione incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, i termini di cui sopra saranno considerati sospesi.

**ART. 12**  
**SPESE DI MESSA IN OPERA DI MATERIALI E CAMPIONATURA**

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro posa in opera, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere, che si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari degli arredi risultanti dall'offerta presentata dal Fornitore.

Nessun compenso sarà corrisposto per l'esecuzione e presentazione della campionatura di cui all'art. 6, nonché per tutte le certificazioni richieste.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di accantieramento.

Sono altresì a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto che sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

**ART. 13**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**  
**E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Inoltre l'Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c. nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c. in caso di frode e di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. nel caso di subappalto del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- e. nel caso di cessione del contratto in tutto o in parte;
- f. in caso di reiterata e/o grave violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'impresa ove si versi nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'impresa.

La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi sopra alle lettere b), c), d), e) ed f), l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 17 a titolo di risarcimento del danno e fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che l'Amministrazione abbia a subire a causa dell'inadempimento.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a) all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta risoluzione del contratto: all'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

#### **ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra Impresa aggiudicataria e il Responsabile del Servizio Tecnico – Settore LL.PP. dell'Amministrazione è rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **ART. 15 REVISIONE PREZZI**

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendovi alcuna revisione dei prezzi.

#### **ART. 16 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI**

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione in misura del **10%** dell'importo netto di aggiudicazione (e fatte salve le maggiorazioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La cauzione, da presentarsi secondo le modalità che verranno indicate negli atti di gara, rimarrà vincolata fino all'effettuazione del collaudo della fornitura.

Il Tecnico

Geom. Stefano Gebelin

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Settore LL.PP.

Geom. Roberta Zambotti

ing. Paola Dallago